



**Città di Minerbio**

Bologna

1 SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
AFFARI GENERALI

**ORDINANZA SINDACALE N. 10 / 2020**

**OGGETTO: MISURE TEMPORANEE VOLTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19. SOSPENSIONE MERCATI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI**

**IL SINDACO**

Visti:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- L'Ordinanza n. 35/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna che al punto 3) ordina la sospensione dei mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercati e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;

Rilevato che:

- si stanno registrando negli ultimi giorni sempre più casi positivi accertati di Covid-19 nell'ambito del territorio dell'area Metropolitana e che tale epidemia rappresenta un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza estrema;
- il Comune di Medicina dell'ambito Metropolitano è stato dichiarato zona rossa;

Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuto che:

- al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune occorra adottare, in ragione della grande diffusività del virus Covid-19, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di evitare assembramenti di persone, provvedendo alla sospensione anche dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari;



## **Città di Minerbio**

Bologna

- sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;
- la presente ordinanza, contingibile ed urgente, è diretta a prevenire e fronteggiare con ulteriori misure restrittive in ambito locale la diffusività del virus Covid-19 e non contrasta con le misure statali e regionali in materia;

Visto l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 35 del Decreto-legge n. 9/2020;

### **ORDINA**

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,

1. La sospensione dei mercati ordinari e straordinari, dei mercatini e delle fiere, già disposta con ordinanza n. 35/2020 del Presidente della Giunta Regionale, ivi compresa la sospensione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.

Di dare atto che la presente ordinanza è destinata a sospendere i mercati sopra citati per tutta la giornata e sino a nuova ordinanza di revoca.

### **DISPONE**

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Bologna;

### **AVVERTE**

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
  1. entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
  2. in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Lì, 17/03/2020

IL SINDACO

**BONORI ROBERTA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)